

annotate in margine alle trascrizioni dei precetti medesimi, con autorizzazione al Conservatore delle Ipoteche di procedere, senza alcuna sua responsabilità, alle occorrenti annotazioni sia per la restituzione che per le cancellazioni ipotecarie e di trascrizione come sopra autorizzate.

Il Direttore Generale, o chi per esso, restano ancora autorizzati a fare qualsiasi altra dichiarazione che fosse necessaria per l'esecuzione della presente deliberazione.

h. Restrizione ipotecaria chiesta dal Comune di Pisa.

Il Direttore Generale riferisce che il Comune di Pisa e la Associazione mutua di assicurazione su la vita dell'uomo "La Popolare" di Milano, intervenne, in data 23 gennaio 1904, una convenzione in base alla quale la stessa "Popolare", mediante la corresponsione da parte del detto Comune della somma annua di L. 63.414,40 da pagarsi per anni 50 a decorrere dal 1° gennaio 1903 fino al 31 dicembre 1952, si obbligo di provvedere al servizio delle pensioni e degli